

Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O.

Art. 83. Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

In vigore dal 20 agosto 2022

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.^[93]

2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.
[94] [97]

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.^[95]

4. Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.^[92]

5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. ^[91]

[6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82 a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.^[96]]

Note:

[91]Comma così modificato dall'art. 5-quater, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

[92]Comma così sostituito dall'art. 27, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 , a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018.

[93]Comma così modificato dall'art. 24-ter, comma 4, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e, successivamente, dall'art. 26, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , convertito, con

modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

[94]Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lett. c), nn. 2.1) e 2.2), D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

[95]Comma così sostituito dall'art. 26, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

[96]Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. c), n. 4), D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

[97]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 novembre 2019.